

# REGOLAMENTO INTERNO

Approvato dall'Assemblea dei Soci  
dell'11 giugno 2026



# **REGOLAMENTO INTERNO**

*Approvato dall'Assemblea dei Soci del 11 giugno 2026*



# **TITOLO I**

## **Disposizioni generali**

### **Articolo 1 • Oggetto del regolamento**

Il funzionamento tecnico-amministrativo del C.I.C.L.A.T. (d'ora in avanti il "Consorzio") ed i rapporti con i Soci sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, dal presente Regolamento che costituisce parte integrante dello Statuto ai sensi dell'art. 48.

Qualora le presenti norme o l'interpretazione delle medesime possa porsi in contrasto con le disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, prevalgono, in ogni caso, le seconde.

Per quanto non espressamente contemplato nello Statuto e nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia di cooperazione.

### **Articolo 2 • Procedura per l'adozione e modifica del regolamento**

Le proposte di modificazione del presente regolamento sono predisposte dagli Amministratori ed approvate dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Il Presente Regolamento trova applicazione anche per i rapporti in corso alla data di approvazione del medesimo.

I Soci sono tenuti a conformarsi.

### **Articolo 3 • Violazioni al regolamento**

Il Presidente qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello Statuto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita l'associato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni. Il C.d.A. delibera i consequenziali provvedimenti. La delibera del C.d.A. sarà inviata, a cura del Presidente, all'associato interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente.

## **TITOLO II**

### **Preassegnazione, assegnazione ed esecuzione di servizi e lavori**

#### **Articolo 4 • Natura ed efficacia della preassegnazione**

Il Consorzio ha per oggetto l'acquisizione, in nome proprio e per conto delle associate, di contratti di appalto di servizi e l'esecuzione di opere e forniture da affidare alle imprese consorziate (di seguito anche Soci) per la relativa esecuzione.

Il Consorzio, nel momento in cui partecipa ad una procedura di selezione, può individuare il Socio a cui affidare l'esecuzione di servizi, di opere e forniture, in caso di aggiudicazione ovvero può decidere di eseguire le prestazioni direttamente con la propria struttura

Nell'ipotesi in cui il Consorzio individui il Socio o i Soci a cui affidare l'esecuzione dei lavori, si aprirà la procedura che viene indicata con il termine di Preassegnazione.

La Preassegnazione è disposta nei confronti di uno oppure più Soci ed è fatta sulla base dei criteri di selezione di seguito indicati.

**4.1.** La Preassegnazione è disposta nei confronti di Soci in possesso dei requisiti tecnici, legali, fiscali, ambientali e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara.

Il Consorzio, attraverso l'Ufficio preposto all'istruttoria che precede la partecipazione alla procedura di selezione, verifica la presenza in capo ai Soci dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal bando di gara.

Tale verifica viene espletata anche mediante l'analisi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, dei certificati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, del documento unico di regolarità contributiva (Durc), del certificato di regolarità fiscale, delle certificazioni ISO e di ogni altra documentazione utile alla procedura di selezione che i Soci sono tenuti a fornire senza indugio.

**4.2.** Il Socio che intende ottenere la Preassegnazione deve essere in possesso delle capacità tecniche e professionali necessarie per la gestione della commessa. I requisiti e le capacità devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

Per capacità tecnica-professionale si intende:

- a) l'idoneità tecnica in relazione alle prestazioni da assegnare in appalto (attività esercitata, mezzi, macchinari, attrezzature, sistema informativo ecc.);
- b) l'idoneità professionale in relazione alle prestazioni da eseguire (specializzazioni richieste, esperienze maturate, capacità organizzativa);
- c) l'osservanza delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
- d) la correttezza nello svolgimento delle commesse già assegnate dal Consorzio (numero delle contestazioni, regolarità nei pagamenti, numerosità e ammontare delle penali).

**4.3.** Il Socio che intende ottenere la Preassegnazione deve possedere la capacità economica e finanziaria necessaria per gestire la commessa. I requisiti e le capacità devono essere attinenti e proporzionati alle dimensioni dell'appalto. Il Consorzio verifica la solidità patrimoniale e finanziaria del Socio in relazione agli investimenti richiesti in fase di start up della commessa e ai tempi di pagamento previsti.

**4.4.** Nella scelta del preassegnatario rappresenta un criterio di preferenza la continuità nell'appalto in scadenza come pure la presenza territoriale. L'ufficio preposto all'istruttoria che precede la partecipazione alla gara tiene altresì conto delle pregresse esperienze positive maturate (es: assenza di contestazioni da parte della stazione appaltante, presenza di certificati di buona esecuzione ecc), del possesso di Sistemi di Gestione Certificati e del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

**4.5.** Nel caso in cui al Consorzio siano pervenute richieste di preassegnazione da parte di più Soci, la preassegnazione è disposta, a parità di requisiti, nei confronti del Socio o dei Soci che hanno manifestato per primi l'interesse alla partecipazione ad una determinata gara, salvo che la preassegnazione a più Soci risulti necessaria alla luce del valore/dimensione/tipologia del servizio richiesto.

**4.6.** La preassegnazione viene formalizzata mediante la restituzione della lettera di preassegnazione predisposta e inviata dal Consorzio e sottoscritta per accettazione da parte del Socio.

**4.7.** Il Socio è obbligato a mantenere segrete e a non rivelare a terzi le informazioni di cui viene a conoscenza in sede di predisposizione dell'offerta e, più in generale, delle informazioni relative alla partecipazione alla gara.

**4.8.** Laddove prima della formale assegnazione il Socio perdesse i requisiti o dovesse rinunciare alla preassegnazione il Consorzio potrà assegnare i Servizi/Lavori ad altro Socio, fermo restando la possibilità del Consorzio di agire nei confronti del Socio al fine di ottenere il ristoro dei maggiori oneri e/o danni subiti a causa della condotta del Socio.

**4.9.** Qualora la procedura di gara, per qualsiasi motivo, venisse annullata o revocata anche il pre-affidamento è da intendersi automaticamente annullato/revocato. Il tal caso, il Socio preassegnatario non avrà diritto al ristoro di oneri o indennizzi di qualsiasi natura.

## **Articolo 5 • Natura ed efficacia dell'affidamento**

**5.1.** Con il termine affidamento o assegnazione si intende l'attribuzione al Socio incaricato di eseguire i servizi, le opere e le forniture oggetto del contratto con il Committente (di seguito denominato semplicemente "contratto"). L'affidamento viene formalizzato con l'invio al Socio della Lettera di Affidamento successivamente alla avvenuta aggiudicazione.

**5.2.** L'associata indicata quale pre-assegnataria di una procedura è obbligata in caso di aggiudicazione ad eseguire il servizio/lavoro. Qualora l'associata indicata quale pre-assegnataria intendesse rinunciare all'esecuzione del servizio, il Consorzio è legittimato ad indicare un'altra associata o altre associate a cui affidarne l'esecuzione, previo benessere della committenza, salvo richiedere il risarcimento dei danni subiti.

**5.3.** L'affidamento al Socio dei servizi/lavori è disciplinato dalle medesime condizioni contrattuali pattuite con il Committente pertanto, la disciplina dell'affidamento deve essere interpretata e, ove necessario,

integrata da quanto stabilito nel contratto, dalle norme e/o documenti in questo recepiti e comunque applicabili, e da quanto previsto nel presente regolamento.

**5.4.** Con la sottoscrizione della “lettera di affidamento lavori”, ovvero con l’inizio delle attività oggetto dell’appalto, il Socio affidatario si assume tutti gli oneri, le obbligazioni e i rischi, anche economici e finanziari, necessari per l’esecuzione dei Servizi/Lavori derivanti dal contratto di appalto concluso dal Consorzio.

**5.5.** Nel caso in cui l’assunzione dei lavori oggetto dell’appalto non sia avvenuta da parte del Consorzio quale impresa singola, ma come membro di un’ associazione di imprese, stabile o temporanea, l’affidataria dei lavori si obbliga a rispettare ed assumere come propri, tutti gli accordi ed i contratti intervenuti tra le imprese associate. È onere ed obbligo della affidataria dei lavori, prima di iniziare l’attività, l’acquisizione del contratto stipulato tra Ciclat, la committenza e le eventuali altre imprese associate.

In particolare senza pretesa di compilare un’elencazione esaustiva:

- a) il Socio affidatario assume ogni responsabilità comunque connessa all’esecuzione dei servizi e dei lavori, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dal Consorzio sia nei confronti del Committente che dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1669 c.c., obbligandosi a manlevare il Consorzio qualora esso sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, nei confronti del Committente e/o di terzi per fatto imputabile al Socio. Tale manleva è da intendersi operante anche in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 6 e nei casi di revoca di cui all’art 7.
- b) il Socio affidatario, sarà pienamente autonomo nell’esecuzione dei servizi e/o lavori nel rispetto comunque di ogni disposizione e di ogni condizione prevista dal contratto, fatto salvo il diritto di controllo da parte del Consorzio, di cui al successivo articolo 10. Il Socio eseguirà i lavori affidati per mezzo della propria organizzazione, approntando e mantenendo le idonee strutture ed i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, rispettando i termini di esecuzione ed ogni altra modalità, senza alcuna esclusione, condizione e prescrizione posta dal contratto e/o dagli atti integrativi di questo, in maniera perfettamente conforme

ai programmi, ai progetti ed ai disciplinari tecnici, adottando una conduzione aziendale atta a soddisfare le specifiche di cui alla norma UNI EN ISO 9001:2000 e a tutta la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;

- c) ove richiesto, il Socio affidatario è obbligato, a stipulare una polizza assicurativa o bancaria in favore del Consorzio, rilasciata da azienda di primaria importanza, a prima richiesta e con espressa esclusione dell'obbligo della preventiva escussione del debitore principale. Tale polizza dovrà garantire l'adempimento della prestazione contrattuale nonché il rimborso di ogni e qualsiasi somma che il Consorzio fosse costretto a versare a qualunque titolo a causa di inadempimenti dell'Affidataria. La garanzia, da integrarsi ogni volta che il Consorzio abbia proceduto alla sua escussione (anche parziale) sarà svincolata alla scadenza del contratto subordinatamente alla dimostrazione che il Socio ha adempiuto alle proprie obbligazioni. Qualora il Consorzio abbia a sua volta prestato garanzia all'Ente appaltante, tramite fideiussione o tramite altro negozio di garanzia, la polizza dell'associata dovrà prevedere massimali mai inferiori a quelli di detta garanzia.
- d) il Socio affidatario si assume il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte del Committente o di Terzi assumendo in ogni caso nei confronti del Consorzio, nonché del Comittente, la totale responsabilità di svolgere il servizio e/o di consegnare i lavori tempestivamente e a regola d'arte;
- e) il Socio affidatario si obbliga espressamente a subire gli atti ed i fatti che il Committente compia, esercitando diritti e/o poteri propri. Il Socio non può chiedere al Consorzio nulla che questi a sua volta non abbia ricevuto dal Committente;
- f) qualora il Socio affidatario sia inadempiente o rinunci ad eseguire l'appalto, il Consorzio, previo benestare del Committente, potrà indicare un'altra associata o altre associate a cui affidarne l'esecuzione.
- g) nel caso previsto al punto precedente, il Consorzio avrà il diritto di agire nei confronti del Socio affidatario che per qualsivoglia ragione non abbia eseguito i lavori aggiudicati, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche per l'eventuale danno all'immagine ed alla credibilità del Consorzio.

## **Articolo 6 • Obblighi e oneri dell'affidataria**

I Soci sono tenuti a trasmettere ogni anno:

- copia dell'ultimo Bilancio approvato;
- copia della polizza di responsabilità civile per danni verso terzi e/o dipendenti corredata dell'ultima quietanza di versamento;
- copia delle schede contabili relativi ai rapporti intercorrenti con il Consorzio (schede Fornitore, Cliente e partecipazione detenuta nel Consorzio).

Inoltre il Socio dovrà fornire con periodicità trimestrale e comunque a semplice richiesta del Consorzio:

- I. il documento unico di regolarità contributiva (Durf);
- II. il documento unico di regolarità fiscale (Durf)
- III. l'autocertificazione circa l'esatto adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali nonché la relativa documentazione probatoria (inclusa quella attestante versamenti di contributi previdenziali nonché versamenti e/o accantonamenti di TFR), secondo le indicazioni tempo per tempo fornite dal Consorzio.
- IV. ogni altra documentazione comprovante gli adempimenti retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali.

Il Socio si impegna, con l'assunzione dei lavori, espressa o tacita, ad eseguire i servizi ed i lavori garantendo la piena e completa osservanza ed il rispetto:

- a) di tutte le vigenti disposizioni di Legge, regolamentari o amministrative attinenti alla regolare esecuzione dei servizi e dei lavori;
- b) di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali, ivi comprese le prescrizioni di natura tecnica, amministrativa e operativa, così come contenute e richiamate nel Contratto e nella lettera di affidamento lavori;
- c) di tutte le disposizioni e prescrizioni emanate da parte del Committente, nonché da parte di ogni competente Autorità od organo amministrativo;
- d) di tutte le Leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti tra le quali, in particolare, si segnala, senza pretesa di esaustività, quanto

previsto in materia di rapporti di lavoro, ivi compreso il regolare e puntuale assolvimento di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi, contributivi e fiscali, di trattamento economico e normativo dei lavoratori e la prevenzione contro gli infortuni su lavoro, anche con riferimento alla contrattazione collettiva.

Espressamente il Socio si impegna a far salvo il Consorzio ed eventualmente manlevare da ogni onere, rischio e responsabilità derivante dal mancato rispetto di tali obblighi;

- e) della Legge n. 490 del 08.08.1994, (normativa antimafia) e successive modifiche ed integrazioni, ed in genere della normativa in materia di lavori e servizi in appalto e subappalto, assumendone ogni responsabilità.
- f) delle procedure individuate nel manuale della qualità adottate dal Consorzio, il cui contenuto le associate ed in particolare le affidatarie di lavori del Consorzio, hanno l'onere di conoscere;
- g) delle norme di cui al D.Lgs. n. 231/01 e di quanto previsto dal Codice etico adottato dal Consorzio;
- h) delle politiche e delle procedure previste dalla certificazione 37001 (anticorruzione);
- i) delle norme sulla Privacy.

Il Socio si impegna altresì ad acconsentire i controlli di qualità e le verifiche previste dal Sistema di Gestione Integrato del Consorzio e ad accettarne le conseguenti valutazioni.

Il Socio in particolare:

**6.1.** provvederà, a propria cura e spese a contrarre apposita polizza assicurativa sulla responsabilità civile per danni che dovessero derivare a propri dipendenti o terzi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi assegnati, con massimali adeguati a quanto richiesto nel Contratto e/o dal Consorzio e, comunque, adeguati all'attività svolta. Il Socio deve mantenere in essere la polizza per l'intera durata dello svolgimento dei Servizi/lavori e, ove richiesto, per i 18 mesi successivi e dovrà produrre la relativa polizza al Consorzio prima di ottenere l'affidamento lavori. Il mancato rinnovo delle polizze sarà motivo di revoca dell'assegnazione. Qualora il committente dovesse richiedere la stipulazione delle assicurazioni direttamente da parte del Consorzio, le spese e gli oneri relativi saranno comunque addebitati al Socio;

**6.2.** si impegna a non dare corso a contratti di subappalto, se non previa autorizzazione da parte del Committente e del Consorzio, garantendo il rispetto e/o l'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui alla normativa sugli Appalti. In sede di valutazione della necessità o della opportunità di fare ricorso al subappalto il Consorzio può consultare il Socio o i Soci impiegati nella stessa commessa;

**6.3.** il Socio provvederà alla denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici, del lavoro assegnato nonché alla trasmissione della relativa documentazione ai committenti, prima dell'inizio dei lavori. Esso curerà, inoltre, la periodica trasmissione alla committenza della documentazione relativa al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché di quanto previsto dalla normativa;

**6.4.** il Socio, se richiesto, predisporrà il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori e curerà tutti gli adempimenti previsti dal Codice Appalti e dal D.Lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza: i) predisponendo la documentazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. (DVR,) con la finalità di metterla a disposizione del Committente; ii) cooperando con il Committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, iii) coordinando con il Committente e le altre imprese coinvolte nell'esecuzione della commessa, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alla interferenze tra i lavori delle diverse imprese; iv) informando e formando opportunamente tutti lavoratori impiegati nell'appalto secondo le modalità previste dalla Legge;

**6.5.** il Socio affidatario dovrà adoperarsi, qualora non ne sia ancora in possesso, al fine di conseguire idonea certificazione di qualità;

**6.6.** il Socio non può cedere i contratti assegnati dal Consorzio neanche in caso di cessione di "ramo d'azienda". Qualora il Socio ceda il "ramo d'azienda", il Consorzio, se il cessionario rientra nella compagine, può valutare di proseguire il rapporto con questi fermo restando la sussistenza in capo al cessionario dei requisiti morali-tecnici-professionali richiesti dalla Legge o, in alternativa, può assegnare l'esecuzione dell'appalto ad altro Socio, fatto salvo il gradimento del Committente.

Ogni eventuale infrazione alle disposizioni contenute o richiamate dal presente articolo ritorna ad esclusivo carico della Associata affidataria e dei suoi rappresentanti con piena liberazione del Consorzio che il Socio si obbliga a tenere manlevato ed indenne da ogni onere, spesa o danno.

#### **Articolo 7 • Revoca dell'assegnazione lavori**

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 6 unitamente a quanto più in generale previsto dallo Statuto del Consorzio, ovvero dal presente regolamento, costituisce causa di revoca della assegnazione dei lavori, ai sensi e nei modi di cui ai successivi artt. 8 e 9.

Il Consorzio si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, controlli tecnici ed amministrativi sull'andamento e sull'esecuzione dei servizi e dei lavori assegnati e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, compresa la revoca dell'assegnazione, qualora si riscontrino gravi deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

#### **Articolo 8 • Cause di revoca dell'assegnazione lavori**

La revoca dell'assegnazione dei lavori nei confronti dell' Associata, può essere disposta nei seguenti casi:

- a) inadempimento delle obbligazioni disciplinate dal contratto d'appalto, convenzioni di Concessioni ovvero da qualsiasi disciplina convenzionale o legale regolante i rapporti con la Committenza;
- b) inadempimento delle obbligazioni contrattuali facenti carico al Consorzio, per lavori affidati al Socio, nei confronti dei coassuntori del contratto (ad es. all' interno di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi);
- c) inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti degli organismi societari o consortili costituiti;
- d) assoggettamento a procedure concorsuali o stato di insolvenza del Socio. E' fatto espressamente obbligo al Socio di denunciare agli organi consortili l'impossibilità e/o la difficoltà a far fronte agli impegni assunti. In ogni caso, qualora le condizioni patrimoniali o l'affidabilità del Socio affidatario divengano tali da porre in pericolo l'esecuzione di appalti, il Presidente del CdA può revocare l'incarico all'associata ed alla prima adunanza darne informazione al Consiglio di Amministrazione, che prende atto della revoca;

- e) ogni caso di recesso, decadenza o esclusione del Socio dal Consorzio previsto dalla legge e/o dallo Statuto;
- f) per accordo consensuale tra Consorzio e Socio;
- g) in ogni caso di scioglimento e/o risoluzione del Contratto;
- h) per richiesta, in qualsiasi modo manifestata, del Committente di sostituire l'affidataria a causa di ripetute ed accertate disfunzioni nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali o per qualsiasi altro legittimo motivo.

Al di fuori delle ipotesi suddette, qualora il Consorzio, constati l'inadempimento da parte del Socio assegnatario di uno o più obblighi di cui al presente Regolamento e/o di cui allo Statuto, può revocare l'Affidamento, laddove, a fronte, della relativa diffida ad adempiere, il Socio non abbia posto rimedio al suddetto inadempimento entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa.

#### **Articolo 9 • Definizione dei rapporti conseguenti alla revoca**

Il provvedimento di revoca della assegnazione lavori è disposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consorzio provvede, successivamente, ad affidare la prosecuzione dei lavori ad altre associate. Tutti gli oneri per la revoca sono a carico del Socio revocato.

Fatto salvo il diritto per il Consorzio di richiedere il risarcimento dei danni patiti, il Socio si obbliga a tenere indenne il Consorzio da tutti danni o conseguenze negative che il medesimo dovesse subire a causa della revoca. In particolare il Socio dovrà:

- I. tenere indenne il Consorzio da ogni spesa, onere e/o costo derivante dal mancato o non corretto adempimento del contratto che sia conseguente alla revoca ivi inclusi i maggiori costi determinati da una nuova assegnazione;
- II. tenere indenne il Consorzio da ogni richiesta avanzata dal Committente in conseguenza della revoca.

#### **Articolo 10 • La Conduzione dei lavori**

La conduzione è delegata al Socio affidatario e, per esso alle persone dotate di idonei requisiti, da indicarsi entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento dei lavori e, in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori stessi. A tali soggetti il Consorzio, per quanto di sua com-

petenza, e il Socio conferiranno i poteri di rappresentanza, decisionali e di spesa all'uopo necessari.

Ove, per qualsiasi motivo, mancasse la nomina e/o l'indicazione dei preposti, le relative funzioni si intenderanno assunte/ attribuite al legale rappresentante del Socio.

Ove il Consorzio dovesse ritenerlo opportuno, potrà riservarsi una o più delle funzioni demandate alla associata ed ai preposti da questa nominati. Tale facoltà, se esercitata, dovrà risultare da atto scritto e, in caso di mancanza, continueranno ad applicarsi lo Statuto ed il presente regolamento.

#### **10.1. • Direttore dei Lavori:**

- I. deve essere un tecnico secondo la natura dei lavori e delle richieste del committente;
- II. rappresenta l'Appaltatore per le questioni che riguardano l'esecuzione del contratto;
- III. interviene nell'organizzazione delle attività necessarie per l'esecuzione dei servizi e lavori;
- IV. è responsabile dell'esatta esecuzione dei lavori e dei servizi assegnati al Socio e di quanto inerente alle sue funzioni

#### **10.2. • Responsabile della conduzione di cantiere (Direttore di Cantiere):**

- I. deve essere un dipendente od incaricato del Socio, designato dal medesimo;
- II. deve essere presente in cantiere secondo le esigenze di conduzione organizzativa del lavoro, assumendone ogni e qualsiasi responsabilità;
- III. assicura il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalle vigenti disposizioni di Legge e dal contratto, e l'osservanza della normativa sugli Appalti e del D.Lgs. 81 del 2008 e successive modificazioni, con particolare riferimento ai documenti di valutazione dei rischi ed interferenze e, più in generale, all'articolo 26 del citato Decreto, assumendone ogni responsabilità;
- IV. garantisce il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione dei lavori e servizi appaltati;

- V. assicura il rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ed in generale in materia di affidamento di lavori in subappalto, assumendone ogni responsabilità.

### **10.3 • Rappresentante del Consorzio per gli aspetti contabili:**

È incaricato di seguire la contabilità nei rapporti di dare e avere con la Stazione Appaltante di cui assume anche la responsabilità e di rappresentare il Consorzio per la firma dei seguenti documenti contabili:

- a) verbali consegna lavori;
- b) verbali sospensione e ripresa lavori;
- c) verbali ultimazione;
- d) libretti delle misure;
- e) registro di contabilità
- f) richieste di proroga all'ultimazione lavori;
- g) normale documentazione necessaria alla ordinaria conduzione del lavoro.

Sono normalmente esclusi dalla delega i seguenti atti:

- contratto;
- atti di sottomissione;
- stato finale;
- verbale di collaudo dell'opera o certificato di regolare esecuzione.

Il Rappresentante del Consorzio per gli aspetti contabili deve informare il Consorzio ed averne autorizzazione, prima della firma degli atti che possono comunque vincolare l'Appaltatore (riserve, intimazioni a adempiere).

Il Socio una volta ricevuta la comunicazione di affidamento lavori deve:

- comunicare il nominativo del responsabile di cantiere, curando la contestuale accettazione da parte dell'incaricato;
- indicare il soggetto da delegare a norma del punto 10.1.

Qualora i lavori siano assegnati ad una pluralità di Soci, questi ultimi sono tenuti ad individuare di comune accordo, i soggetti di cui ai punti 10.1.) e 10.2.), sempre che il Consorzio non abbia riservato a sè le suddette funzioni.

La nomina del soggetto di cui al punto 10.2.) è sempre di competenza del Socio, esso sarà nominato di comune accordo tra le associate assegnatarie solo in caso di esecuzione unitaria dei lavori, diversamente ciascuna nominerà il responsabile del cantiere di propria competenza.

Nell'eventualità che il Consorzio abbia assunto i lavori unitamente ad altre imprese (Associazioni Temporanee o Consorzi), è sempre fatta salva la facoltà del Consorzio di disciplinare caso per caso le nomine e gli incarichi summenzionati.

### **Articolo 11 • Controversie**

Il Socio è obbligato a rimborsare al Consorzio le spese legali da esso sostenute con riferimento a controversie penali, civili e amministrative, da esso promosse o coltivate in dipendenza dell'attività di partecipazione a gare e di assunzione dei lavori nonché della loro esecuzione. Lo stesso dicasi per qualsiasi altra spesa legale sostenuta dal Consorzio, d'intesa con il Socio, inerente il lavoro assegnato.

## **TITOLO III**

### **Rapporti economici con le associate**

#### **Articolo 12 • Rischi dell'associato**

I Soci che ricevono in affidamento l'esecuzione di servizi/lavori/forniture da parte del Consorzio, si fanno carico di tutti gli oneri e i rischi, economici e finanziari, derivanti dalla relativa esecuzione e sono tenuti a programmare, con mezzi autonomi, la copertura finanziaria dei lavori affidati tenendo conto delle modalità e dei termini di pagamento previsti dalla Committenza.

Il Consorzio cura l'incasso del credito vantato nei confronti del Committente e si occupa, coordinandosi con l'associata, della gestione dei crediti. Il Consorzio non risponde nei confronti dell'associata dell'indebitamento e/o dei ritardi nei pagamenti da parte della Committenza e/o di terzi (ad es. in caso di RTI). Si impegna a segnalare al Socio il verificarsi di ritardi - gravi e ripetuti - nei pagamenti e le motivazioni addotte dal Committente e a concordare con lo stesso le iniziative utili per il recupero del credito.

#### **Articolo 13 • Disciplina dei pagamenti**

Al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo il Socio deve far pervenire al Consorzio le fatture relative all'attività svolta in favore del Committente accompagnate dai documenti che ne attestano il diritto a riceverne il pagamento (es. stato di avanzamento lavori, ordini ecc) o che sono previsti per Legge o dal presente regolamento.

Il Consorzio emette fattura nei confronti del committente nella stessa misura della fattura ricevuta dal Socio/i affidatario/i. Il Socio affidatario dei lavori è responsabile della sollecita e puntuale redazione della contabilità e della trasmissione al Consorzio della documentazione a supporto.

Il credito del Socio derivante dall'esecuzione dei Servizi/Lavori diviene esigibile nei confronti del Consorzio dal momento dell'avvenuto incasso e nei limiti dell'importo accreditato.

Il pagamento del Socio è eseguito al netto della quota consortile sui lavori e di eventuali rimborsi spese dovuti dall'Associata (punto 8, art. 7 dello Statuto).

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Socio in qualità di affidatario dei Servizi/Lavori e in particolare a garanzia dell'esatto adempimento dei connessi obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali, il Consorzio:

- può, valutata la situazione economico-finanziaria del Socio, la dimensione dell'appalto assegnato e le inadempienze del Socio medesimo, trattenere sul pagamento dei Servizi/lavori maturati un importo, a titolo di ritenuta, la cui misura verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione. Tali ritenute diverranno esigibili trascorsi 90 giorni dalla fine dell'appalto, a condizione che il Socio provi di avere correttamente adempiuto a tutti gli oneri retributivi, contributivi, assistenziali e al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori ivi impiegati;
- trattiene, nei confronti del Socio affidatario inadempiente rispetto all'obbligo di consegna documentale trimestrale di cui all'art 6, sul pagamento dei Servizi/lavori maturati un importo pari al 5%, a titolo di ritenuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi sottostanti la documentazione omessa. Le ritenute effettuate verranno restituite solo allorquando sia stata consegnata la dovuta documentazione e risulti provato l'adempimento dei sottostanti obblighi;
- trattiene, rispetto al Socio affidatario non tenuto a versare il TFR dei dipendenti al Fondo di Tesoreria INPS, sul pagamento dei Servizi/lavori maturati un importo pari al 5%, a titolo di ritenuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi del detto Socio (accantonamento e successivi) in tema di TFR. Dall'importo trattenuto dovranno essere defalcati i ratei di TFR che il Socio dimostri di aver versato alla previdenza complementare; non vi sarà alcuna ritenuta qualora risulti provato che tutti i lavoratori impiegati abbiano aderito alla detta previdenza e siano dimostrati i correlati esatti versamenti. Le ritenute effettuate verranno restituite solo allorquando sia cessato ogni rischio di responsabilità solidale del Consorzio in tema di TFR.

Il Consorzio ha il diritto di compensare i debiti nei confronti del Socio con i crediti che abbia maturato, a qualunque titolo, nei confronti del Socio stesso.

Si da esplicitamente atto che, anche in caso di fuoriuscita del Socio dal Consorzio per qualsivoglia motivo, per i rapporti ancora pendenti troverà applicazione il presente regolamento.

#### **Articolo 14 • Pagamenti anticipati su servizi/lavori/forniture**

I Soci, in deroga al punto precedente e in casi eccezionali e motivati, possono presentare richiesta scritta al fine di ottenere pagamenti anticipati a titolo di acconto sui lavori eseguiti e fatturati al Consorzio.

In sede di esame della richiesta, il Consorzio si riserva la facoltà di raccogliere informazioni e documenti utili per la valutazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del richiedente.

L'acconto concesso, sui lavori eseguiti e fatturati, può raggiungere la misura massima del 70% dell'importo delle fatture emesse dal Socio richiedente.

Le anticipazioni in misura superiore sono consentite per imprese costituite da meno di tre anni, ovvero in relazione a progetti speciali nonché con riferimento a imprese che versano in stato di difficoltà.

Le deliberazioni sulle operazioni di cui sopra sono assunte, a seconda degli importi, dal Presidente, dal Direttore ovvero da un loro delegato, ciascuno nel limite dei propri poteri, o dal Consiglio di amministrazione.

Sulle anticipazioni ottenute il Socio è tenuto a corrispondere al Consorzio gli interessi secondo le modalità ed ai tassi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di esclusione di un Socio a norma di Statuto, il Consorzio procederà all'immediato recupero di tutte le anticipazioni finanziarie eventualmente erogate.

#### **Articolo 15 • Finanziamenti sui lavori eseguiti**

I Soci, previo accordo con il Consorzio, possono rivolgersi a Istituti di credito e/o Società di Factoring per avere anticipazioni sulle fatture emesse nei confronti del Consorzio per le attività svolte.

Il Consorzio, in qualità di titolare dei Servizi/Lavori, può, alternativamente:

- a) autorizzare la cessione del credito da parte del Socio ed assumere l'impegno a versare sul c/c acceso dall'associata presso l'Ente Finanziario cessionario di quanto dovuto nei limiti delle somme incassate. Tali cessioni potranno essere effettuate unicamente pro-solvendo e fino ad un massimo dell'80% del valore del credito, salvo diversa e motivata autorizzazione del Consorzio. Il Consorzio, sulla porzione di credito non ceduto, può trattenere la quota

consortile e compensare gli eventuali debiti del Socio nei confronti del Consorzio;

- b)** cedere direttamente a Istituti di credito e/o Società di Factoring le fatture emesse nei confronti dei Committenti ed erogare al Socio affidatario, per quanto di competenza, le somme nette ricevute. I costi finanziari, sostenuti dal Consorzio, per tali operazioni sono addebitati ai Soci che ne beneficiano.

Sui lavori finanziati nelle forme di cui al presente articolo, è esclusa qualsiasi anticipazione di somme da parte del Consorzio nei modi di cui al precedente art. 14.

Tutti gli eventuali costi sostenuti da Ciclat in dipendenza delle operazioni di finanziamento attivate dai Soci sono addebitati ai Soci medesimi.

Eventuali richieste di sostegno finanziario, non previste in tale regolamento, saranno esaminate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione che valuterà le necessità e l'impiego che ne deve fare l'azienda richiedente nonché le garanzie che la stessa è in grado di offrire.

## **TITOLO IV**

### **Contributi consortili e rimborsi spese**

#### **Articolo 16 • Oneri per l'associato**

I Soci sono tenuti a coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio mediante il versamento di contributi e rimborsi spese nella misura e con le modalità di seguito elencate.

#### **16.1. • Contributi per l'affidamento di servizi/lavori**

I Soci, a seguito dell'assegnazione di lavori o di servizi da parte del Consorzio, versano un contributo (di seguito detto quota o compenso consortile), proporzionale all'importo fatturato alla Committenza per ogni singolo affidamento.

Il contributo è stabilito di norma nella misura del 2%.

La determinazione del compenso consortile, qualora motivatamente non si applichi la percentuale stabilita (ad esempio in caso di accordi quadro, convenzioni e commesse complesse), è di competenza del Consiglio di amministrazione che ne stabilisce la misura al momento dell'affidamento del lavoro, in funzione:

- I. della copertura dei costi di gestione della commessa;
- II. della dimensione della commessa in termini di complessità strutturale del committente, della sua estensione territoriale e della pluralità dei Servizi/lavori richiesti.

Il contributo consortile è esigibile a partire dal momento dell'incasso dal Committente e viene trattenuto dall'importo retrocesso all'associata, salvo diversa pattuizione.

Il compenso consortile non ricomprende i costi per gli ulteriori servizi che potranno essere forniti dal Consorzio (ad es. i servizi di natura finanziaria e/o amministrativa svolti in favore del Socio)

Il Consorzio potrà, inoltre, richiedere alle associate un corrispettivo per l'attività di assistenza commerciale prestata per consentire/favorire l'acquisizione diretta di contratti e lavori da parte delle associate.

#### **16.2. • Compensi, spese per studi e consulenze tecniche**

Il Consorzio, su richiesta delle associate, può sviluppare analisi e stu-

di, intervenire in fiere e ad iniziative promozionali. I Soci, di volta in volta, concordano con il Consorzio gli oneri di loro pertinenza.

**16.3. • Rimborso delle spese per la partecipazione alle procedure di selezione e per la gestione della commessa, in caso di aggiudicazione**

I Soci preassegnatari rimborsano al Consorzio i costi sostenuti da quest'ultimo, anche in caso di mancata aggiudicazione, compresi i costi di progettazione e quelli per l'affidamento degli incarichi difensivi per le azioni legali intraprese dal Consorzio sia in veste di attore che di convenuto. I costi sostenuti sono addebitati pro quota alle pre-affidatarie e/o affidatarie dei Servizi/Lavori.

## **TITOLO V**

### **Ristorni**

#### **Articolo 17 • Natura del ristorno**

Il presente articolo, in applicazione di quanto previsto all'art. 26 del vigente Statuto Sociale, disciplina la determinazione e le modalità di attribuzione dei ristorni ai Soci.

In coerenza con quanto previsto dallo scopo e dall'oggetto sociale della cooperativa il ristorno ha natura di costo d'esercizio e, in considerazione della particolare natura consortile della società, deve essere allocato in diminuzione dei ricavi costituiti dalle quote consortili corrisposte dai Soci.

#### **Articolo 18 • Limiti**

Può farsi luogo a ripartizione di somme a titolo di ristorno solo in presenza di un utile di esercizio e comunque a condizione che da tale attribuzione non derivi una perdita al Consorzio.

La ripartizione dei ristorni è ammessa esclusivamente nei limiti dell'avanzo di gestione generato dall'attività mutualistica svolta con i Soci e determinato secondo le prescrizioni legislative e le istruzioni ministeriali in atto.

Ad ogni singolo Socio non potrà essere attribuito un ristorno superiore alle quote consortili di sua competenza per l'esercizio.

#### **Articolo 19 • Determinazione del ristorno**

La ripartizione dei ristorni deve essere effettuata sulla base della quantità e della qualità degli scambi mutualistici realizzati dai Soci operatori con la cooperativa.

Il ristorno sarà parametrato ai ricavi sviluppati dai Soci, nell'esercizio, mediante i lavori eseguiti per conto del Consorzio.

#### **Articolo 20 • Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sull'entità e sulle modalità di determinazione dei ristorni in base alla proposta formulata dall'Organo Amministrativo nel progetto di bilancio.

Inoltre, l'assemblea dei Soci delibera sulle modalità di erogazione dei ristorni, che possono essere liquidati direttamente o indirettamente. È tuttavia ammissibile anche l'erogazione dei ristorni in forma mista.

Nel caso di erogazione diretta, la cooperativa liquida il ristorno in denaro, oppure mediante compensazione con posizioni creditorie nei confronti del Socio.

Nel caso di erogazione indiretta, la cooperativa liquida il ristorno attraverso un aumento del capitale sociale in favore del Socio.

L'aumento della partecipazione sociale può essere deliberato attraverso l'emissione di nuove azioni, ovvero mediante l'emissione di azioni di sovvenzione, azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari in favore del Socio, qualora previsti nello statuto.

L'assemblea dei Soci può deliberare specifiche modalità e termini di pagamento dei ristorni, in conseguenza di particolari esigenze economiche e finanziarie della cooperativa.

## **TITOLO VI**

### **Socio sovventore**

#### **Articolo 21**

Il presente titolo disciplina l'emissione e la gestione delle azioni dei Soci sovventori ai sensi del titolo IV dello statuto sociale nel rispetto dell'articolo 4 della legge 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

#### **Articolo 22**

I conferimenti dei Soci sovventori, che formano il capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 15 dello statuto, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili nei limiti stabiliti dall'art. 16 dello statuto.

L'importo unitario è di euro 500,00 ai sensi dell'art. 15 dello statuto.

Nel libro Soci dovrà essere indicato il termine di scadenza del periodo minimo di durata della partecipazione ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso, come stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni.

In caso di sottoscrizione non integrale il capitale sociale, destinato al potenziamento aziendale, sarà costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e potrà essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni fino all'importo determinato dall'Assemblea di emissione ed alle medesime condizioni.

#### **Articolo 23**

I Soci sovventori sono obbligati al versamento delle quote sottoscritte, da effettuarsi:

- almeno il 50% all'atto della sottoscrizione
- il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

I versamenti possono essere fatti in denaro o mediante storno di crediti già liquidi ed esigibili vantati dai sottoscrittori verso il Consorzio.

I Soci sovventori sono altresì obbligati all'osservanza dello statuto sociale, del presente regolamento e delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai Soci sovventori.

## **TITOLO VII**

### **Controversie**

#### **Articolo 24 • Arbitrato**

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

1. Tutte le controversie relative alla pre-assegnazione, affidamento, assegnazione lavori, revoca dell'affidamento, rapporti economici (pagamenti; finanziamenti; ritenute a garanzia), ristorni e, comunque, tutte le controversie derivanti dall'applicazione, esecuzione, interpretazione, validità, efficacia del presente regolamento e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, che siano insorte fra la società ed i Soci, o tra i Soci fra loro, ivi comprese quelle relative alle ipotesi di recesso ed esclusione dei Soci medesimi, verranno deferite a giudizio arbitrale rituale che deciderà secondo diritto a norma degli artt. 806 e ss. c.p.c..
2. La nomina degli arbitri è devoluta alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione con sede in Roma, che nominerà l'arbitro o gli arbitri in base a quanto stabilito dal suo Regolamento (Titolo IV) che le parti dichiarano di conoscere e accettare ed assumerà, altresì, la gestione della procedura arbitrale conformemente alla normativa del suo Regolamento (Titolo V)".



**C.I.C.L.A.T.**

**Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico**

**Società Consortile Cooperativa Stabile**

(Costituito con D.P.R. del 30/07/1953)

Sede legale: via Calzoni 1/3, Bologna 40128

C.F. 00424610582 - P. IVA 04145360378

Iscr. Reg. Impr. N. 00424610582 - R.E.A. BO N. 326189

Iscr. Albo Cooperative N. A117113

**[www.ciclat.it](http://www.ciclat.it)**